

ANCE

ASSOCIAZIONE NAZIONALE
COSTRUTTORI EDILI

**Audizione dell'Ance
Sul Disegno di Legge n. 2156/B
("Anticorruzione")**

Presso le Commissioni riunite I (Affari costituzionali,
della Presidenza del Consiglio e Interni) e II
(Giustizia) del Senato

INTEGRAZIONE

18 Settembre 2012

I patti di legalità

L'art. 3, comma 3 del disegno di legge n. 2156/B consente alle stazioni appaltanti di prevedere nei bandi di gara che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità costituisce causa di esclusione dalla gara. In tal modo viene posto il fondamento normativo alla vincolatività dei protocolli stessi.

L'aspetto preoccupante, ad avviso dell'Ance, riguarda il fatto che molto spesso i protocolli fanno riferimento, come causa ostativa alla stipulazione del contratto di appalto od all'autorizzazione al subappalto (ovvero come causa di recesso dal contratto già stipulato o di revoca dell'autorizzazione già assentita), alle cd. "informazioni prefettizie atipiche".

Si tratta delle comunicazioni che i prefetti possono inoltrare alle amministrazioni, ai sensi dell'art. 1-septies del D.L. 6 settembre 1982, n. 629, concernenti "elementi di fatto ed altre indicazioni utili alla valutazione" di cui le amministrazioni stesse possono tener conto nell'emanare provvedimenti di carattere discrezionale.

Si richiama l'attenzione sulla delicatezza dell'istituto delle informazioni atipiche che, per propria natura, si basano su elementi puramente indiziari, prescindendo dalla sussistenza di un quadro completo e significativo dal quale possa dedursi, con ogni logica conseguenza, il tentativo di ingerenza della criminalità organizzata, elemento che, invece, deve caratterizzare le informazioni tipiche ex art. 10 D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252.

Il punto debole dell'istituto sta proprio nel rimettere alla amministrazione precedente decisioni delicate ed impegnative, quali l'esclusione di un'impresa dalle gare o la rescissione di un contratto, sulla base di elementi che non hanno consentito neppure all'Autorità di pubblica sicurezza un giudizio completo (altrimenti sarebbe stata emessa un'informazione interdittiva e, dunque, tipica).

In tali circostanze le amministrazioni, che sono di regola sensibili alle comunicazioni della prefettura, normalmente procedono alla esclusione dalle gare o alla rescissione dei contratti, sulla base di semplici elementi indiziari per di più spesso legati a fatti risalenti nel tempo ovvero relativi ad altre imprese con le quali il soggetto interessato si è associato.

E' evidente che si tratta di un istituto che non rappresenta sufficienti garanzie per gli operatori economici che ne siano oggetto e che per di più si dimostra totalmente inefficace rispetto all'obiettivo di proteggere le imprese dalla penetrazione della malavita organizzata.

In definitiva con tale istituto si verifica uno scarico di responsabilità da parte della Autorità di pubblica sicurezza, che avrebbe gli strumenti per approfondire le indagini, sulle amministrazioni aggiudicatrici che, viceversa ne sono del tutto prive, con la conseguenza, nella situazione di incertezza che si verifica, di una paralisi della operatività delle amministrazioni stesse.

Come si vede, si tratta di un sistema nel quale non è garantita alcuna certezza agli operatori economici, né rispetto all'azione dell'amministrazione procedente, né rispetto ai reali pericoli di venire in contatto con le organizzazioni di stampo mafioso.

Per le considerazioni sopra espresse, si ritiene necessario valutare l'opportunità di chiarire nella disposizione in argomento che le comunicazioni di cui all'art. 1 septies del D.L. n. 629/1982 (informazioni atipiche) non possono, di per se stesse, costituire causa di esclusione dalle gare, né causa ostativa alla stipulazione del contratto o dell'autorizzazione al subcontratto.